



Decreto Dirigenziale n. 32 del 24/01/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO CARRABILE DEL VALLONE CAVAIOLA IN NOCERA SUPERIORE, RILASCIATA CON DECRETO N. 23576 DEL 31.10.1963 ALLA SOC. INVEA. RICHIEDENTI: I.V.B. S.R.L. E MARINIELLO S.R.L. - PRAT. 772/A.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- che, con decreto di concessione n. 23576 del 31.10.1963, della validità di anni 19, la ditta I.N.V.E.A. fu autorizzata a costruire un ponte carrabile sul torrente Cavaiola in loc. S. Croce di Nocera Superiore;
- che, nel corso di un accertamento sopralluogo, fu appurato che la struttura di attraversamento era ancora in atto ed utilizzata dalla ditta I.V.B. s.r.l.;
- che, con nota n. 793155 del 20/10/11 la ditta I.V.B. S.r.l. fu diffidata a procedere alla immediata demolizione dell'attraversamento, ovvero a proporre istanza di rinnovo e subentro nella concessione corredata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa, dichiarando la disponibilità ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per l'adeguamento alle attuali norme in materia idraulica, nonché a provvedere al versamento dei canoni di concessione;
- che, non avendo avuto riscontro, questa U.O.D., con nota n. 460829 del 02/07/14, invitò il Comune di Nocera Superiore ad attivare le procedure di propria competenza finalizzate alla eliminazione dell'opera;
- che il Comune di Nocera Superiore non ha comunicato di aver adottato alcun provvedimento;
- che, a seguito di ulteriori accertamenti, fu appurato che l'attraversamento è a servizio anche della ditta Mariniello s.r.l.;
- che, con istanza pervenuta in data 08/04/16 n. 243035 il sig. Bruno Luciano, nato a Nocera Inferiore il 23/12/1963, legale rappresentante della I.V.B. Industria Vernici Bruno S.r.l., con sede in Nocera Superiore, Via Nazionale n. 144, Partita IVA 00678960659 e il sig. Mariniello Andrea, nato a Nocera Superiore il 23/06/1955 legale rappresentante della Mariniello S.r.l., con sede in Nocera Superiore, Via Nazionale n. 144, Partita IVA 00857640650 (di seguito indicate, in solido tra loro, con il termine "concessionario"), hanno fatto richiesta di rinnovo e voltura a loro nome della concessione di cui al decreto n. 23576 del 31/10/1963, chiedendo che il calcolo dei canoni pregressi fosse effettuato con riferimento agli ultimi cinque anni così come previsto dall'articolo 2948 del codice civile;
- che all'istanza è risultata allegata anche la necessaria documentazione tecnica;
- che la pratica è registrata al n. 772/A;
- che, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e verificata la possibilità di accogliere la richiesta, con nota 326785 del 12/05/16 fu richiesto al concessionario di provvedere al pagamento degli oneri di concessione, calcolati con decorrenza 2011 ai sensi dell'art. 2946 del C.C. e del deposito cauzionale;
- che, con nota acquisita agli atti in data 21/12/16 n. 830613, il concessionario ha trasmesso le attestazioni dei seguenti versamenti: € 526,43 in data 02/12/16 della ditta Mariniello ed € 526,43 in data 30/11/16 della ditta I.V.B. per indennità di concessione per gli anni 2011/2016 e di € 124,00 in data 02/12/16 della ditta Mariniello ed € 124,00 in data 30/11/16 della ditta I.V.B. per deposito cauzionale pari a due volte il canone base iniziale, così come richiesto da questa U.O.D., mediante bonifici bancari a favore della Tesoreria della Regione Campania;

CONSIDERATO:

- che dall'esame della documentazione tecnica a firma degli ingg. Guerino Gaetano Ciancio e Maurizio Colasante si rileva che l'attraversamento in argomento è verificato con tempo di ritorno $T=200$ e franco di sicurezza di 1,2 m e cioè maggiore di $1/3$ della distanza tra l'intradosso dell'attraversamento e il fondo alveo, pari a m. 3,40, in accordo con le vigenti norme e disposizioni in materia ed in particolare con la circolare n. 1074199 del 11.12.2009 del Coordinatore A.G.C. LL. PP. OO. PP. che prevede, nel caso di attraversamenti esistenti realizzati con atto di concessione (anche scaduta), che il franco di sicurezza non sia inferiore ad $1/3$ della distanza minima misurata tra il fondo dell'alveo e la struttura di attraversamento; i tecnici hanno anche dichiarato l'impossibilità tecnica ad adeguare il franco di sicurezza e che il comune è dotato di piano di protezione civile con piano di evacuazione in caso di alluvioni;
- che gli stessi tecnici hanno anche attestato l'idoneità statica dell'attraversamento come ponte di II categoria;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di

Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;

- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 557 e 558 del 09/05/2016) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904 (T.U. sulle opere di bonifica);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;

Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 183/1989;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;

Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;

Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;

Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;

Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;

Vista la L. R. n. 1 del 18/01/2016;

Vista la L. R. n. 2 del 18/01/2016;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rinnovare alle Società: I.V.B. Industria Vernici Bruno S.r.l. e Mariniello S.r.l., come sopra generalizzate e in solido tra loro, la concessione per l'attraversamento carrabile del Vallone Cavaiola in Nocera Superiore, già autorizzata con decreto di concessione n. 23576 del 31.10.1963, come da documentazione tecnica agli atti e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- la concessione ha decorrenza convenzionale dal 01.01.2011 e scadenza al 31.12.2029; al termine il concessionario dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi almeno un anno prima della scadenza;
- l'importo del canone, stabilito in via provvisoria e salvo conguaglio per l'anno 2011 in € 167,19 e in € 178,80 per il 2016, comprensivi della maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72, viene di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte dei funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- il pagamento del canone deve effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno – sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, ovvero mediante bonifico bancario, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere e a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
- il concessionario dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare ogni possibile interferenza con il regolare deflusso delle acque;
- il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, eventuali opere accessorie o interventi di qualsiasi tipo che si dovessero rendere necessari, anche in futuro, sia per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, sia per intervenute esigenze di pubblica utilità, su semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale concedente, pena la decadenza della concessione stessa con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- la concessione è revocabile in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione Regionale, sia nel caso che il concessionario manchi alle disposizioni del presente decreto, sia nel caso che l'Amministrazione, per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione. In tal caso nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà allo stesso;
- l'Amministrazione Regionale resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi danno alla struttura, alle opere accessorie, ai servizi, ecc., a cose e a persone, per eventuali danni comunque rivendicati da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
- il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- Il concessionario è sempre tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
- è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia; la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza della concessione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei manufatti a cura e spese del concessionario entro 12 mesi dal formale atto di diffida; in caso di inadempienza il ripristino sarà effettuato dal concedente con addebito delle spese;
- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;
- in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in

essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;

- il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carente manutenzione delle opere;
- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904; in tal senso il presente atto non costituisce quindi autorizzazione all'inizio dei lavori;
- è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta eventualmente rilasciati da altri Enti, se non in contrasto con il presente decreto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per legge e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico delle Società: I.V.B. Industria Vernici Bruno S.r.l. e Mariniello S.r.l., come in premessa generalizzate e in solido tra loro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali (53);
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53 - 08);
- al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali (55);
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Nocera Superiore.

Biagio Franza